

ICI 2008

Per l'anno 2008 il Comune di Povegliano V.se ha confermato le medesime aliquote fissate nell'anno 2007 con l'applicazione dell'imposta di scopo.

Confermata la detrazione ulteriore di 104,00 a favore dei contribuenti proprietari (o comunque soggetti passivi di imposta) di una sola unità immobiliare che siano portatori di handicap con riconosciuta situazione di gravità ai sensi della Legge 104/1992. La medesima detrazione spetta ai contribuenti che non rientrano nell'ipotesi precedente e che siano conviventi anagraficamente con portatori di handicap con riconosciuta situazione di gravità, purchè l'indicatore della situazione economica (ISE) dell'intero nucleo familiare non sia superiore a euro 41.316,55.

La Legge Finanziaria per l'anno 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244) ha introdotto una importante novità per la detrazione dell'abitazione principale.

Il Comune di Povegliano Veronese ha confermato la detrazione di euro 104,00.

La Legge Finanziaria ha previsto che il contribuente dall'imposta dovuta per l'abitazione principale si detrae, oltre a 104 euro, un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se ci sono più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota di possesso.

Per quanto riguarda le modalità di versamento si evidenzia che l'ulteriore detrazione si rende applicabile già in sede di versamento dell'acconto ICI.

L'ulteriore detrazione si applica a tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale con esclusione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.

E' stata introdotta la detrazione per la concessione di un immobile in "**uso gratuito**".

Il nuovo comma così recita "Si intende per abitazione principale l'abitazione concessa in uso gratuito dal proprietario ai propri familiari (parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado ed affini fino al primo grado), con effetto dall'anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione. A tal fine il contribuente è tenuto a presentare dichiarazione sostitutiva di notorietà su appositi moduli predisposti dal Comune".

La detrazione concessa per l'anno in corso è di euro 104,00. Non si usufruisce della ulteriore detrazione prevista dalla Legge Finanziaria per l'anno 2008, come stabilito dalla risoluzione n.1/DPF del 31 gennaio 2008 che non assimila all'abitazione principale quelle abitazioni concessi in uso gratuito a parenti e affini.

I familiari cui viene dato l'immobile in uso gratuito devono essere residenti ed effettivamente dimoranti nell'immobile stesso.

La dichiarazione da presentare al Comune, reperibile nella sezione "Modulistica", deve essere presentata dal proprietario dell'immobile e produce effetto dall'anno successivo. Tale dichiarazione, se non viene sottoscritta direttamente dall'interessato dinanzi all'addetto dell'Ufficio Tributi, deve essere corredata da fotocopia del documento di identità in corso di validità.

Infine...per non creare inutile confusione sui gradi di parentela ammessi ad usufruire della detrazione, ecco il prospetto dei parenti e affini indicati nel nuovo comma:

Parenti in linea retta di primo grado: padre/madre e figli

Parenti in linea retta di secondo grado: nonni e nipoti

Parenti in linea collaterale di secondo grado: fratelli e sorelle

Affini di primo grado: suoceri con generi e nuore